**ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO**
**Via Duca degli Abruzzi n.1/c – Tel. fax0874 /412086 Campobasso**
**email ordine.farmacisti.cb@gmail.com – pec: ordinefarmacisticb@pec.fofi.it**

**Prot. n. 194** **Campobasso, 06/04/2022.**
**Circolare n.11/2022**

**A TUTTI I FARMACISTI**
**ISCRITTI ALL'ALBO**
**LORO SEDI**

## SERVIZIO WHATSAPP- BROADCASTING

**Questo Ordine sollecita chi ancora non abbia attivato il servizio di *whatsapp-broadcasting* di registrare sul proprio cellulare il numero di telefono della nostra segreteria nel formato +390874412086.**
**Al momento, risultano registrati 150 farmacisti.**
**Il servizio *whatsapp-broadcasting* è lo strumento che permette di ricevere in tempo reale un messaggio di notifica relativo all'invio di circolari, comunicazioni ecc. al proprio indirizzo PEC e alla contestuale loro pubblicazione sul sito istituzionale all'indirizzo www.ordinefarmacisticb.it.**
**Nel caso in cui il collega, dopo la registrazione del nostro numero, non riceva alcun messaggio whatsapp, è pregato di segnalare il disguido alla segreteria dell'Ordine.**

## OCCUPAZIONE IN FARMACIA

**Si invitano i colleghi inoccupati a compilare il modulo allegato al presente documento.**
**Poiché dalle liste già in possesso dell'Ordine risultano molti farmacisti già occupati, è opportuno procedere all'aggiornamento dei dati in modo da favorire il collocamento di quanti risultino ancora inoccupati.**
**Questo Ordine procederà a comunicare ai titolari di farmacia solo quei colleghi che invieranno il modulo compilato attestante il proprio stato di inoccupazione.**
**Il nominativo rimarrà nella lista per sei mesi; il farmacista che dopo i sei mesi non abbia ancora trovato una occupazione stabile deve farlo presente all'Ordine con una comunicazione. Automaticamente verrà riconfermato nella lista.**

**OBBLIGO VACCINALE – ADEMPIMENTI**

**Si rende noto che il Ministero della Salute, in seguito a numerosi quesiti posti dagli Ordini Professionali alle Federazioni in merito all'obbligatorietà dei vaccini da effettuare a tutti gli operatori sanitari, ha specificato quanto segue.**

**Il Ministero ha chiarito che i professionisti (ivi compresi i farmacisti) risultano essere inadempienti alla vaccinazione qualora allo scadere dei 120 giorni dalla effettuazione del ciclo primario non abbiano effettuato la dose di richiamo.**

**Inoltre, il Ministero ha confermato che i professionisti non vaccinati ma che hanno contratto il COVID-19 così come risultante da un test diagnostico positivo, una volta guariti, non sono più suscettibili di sospensione; essi dovranno obbligatoriamente effettuare la vaccinazione a PARTIRE DA 90 GIORNI dalla data del test diagnostico positivo, con la possibilità di effettuare una unica dose di vaccino bidose in caso di soggetti immunodepressi (soggetti fragili) sempre che non siano trascorsi più di 12 mesi dalla guarigione (data di isolamento.)**

**TERMINI DI DECORRENZA PER OBBLIGO VACCINALE PER I SOGGETTI CHE ABBIANO CONTRATTO INFEZIONE DA SARS-COV-2 ENTRO 14 GIORNI DALLA SOMMINISTRAZIONE DELLA PRIMA INOCULAZIONE DI VACCINO BIDOSE**

**Il Ministero della Salute ha chiarito che nel caso di intervenuta infezione da SARS-CoV-2 entro 14 giorni dalla somministrazione della prima dose di vaccino bidose, per completare il ciclo primario occorre la somministrazione di una seconda dose; la prima data utile è individuata considerando 3 mesi (90 giorni) dalla data del test diagnostico positivo; la somministrazione dovrà comunque avvenire preferibilmente entro 6 mesi (180 giorni) dalla data del test diagnostico positivo.**

**In questo caso, vale l'indicazione di 3 mesi (90 giorni) come prima data utile per effettuare la vaccinazione, in quanto tali soggetti vengono equiparati a coloro che hanno avuto la sola infezione.**

**Anche in questo caso è evidente che il professionista sanitario deve essere considerato inadempiente all'obbligo vaccinale qualora non effettui la dose in questione alla prima data utile (90 giorni) indicata nelle circolari menzionate.**

**Pertanto, sia nell'ipotesi del professionista sanitario con infezione mai vaccinato**

**che in quella del professionista che contragga il COVID-19 entro 14 giorni dalla somministrazione della prima dose di vaccino, il sanitario è inadempiente all'obbligo vaccinale qualora non effettui la dose in questione trascorsi 90 giorni dall'infezione.**

## TERMINI DI DECORRENZA PER OBBLIGO VACCINALE PER I SOGGETTI CHE HANNO CONTRATTO UN'INFEZIONE DA SARS-COV-2 SUCCESSIVAMENTE AL COMPLETAMENTO DEL CICLO PRIMARIO

**Nei soggetti che hanno contratto una infezione da SARS-CoV-2 successivamente al completamento del ciclo primario, il Ministero ha chiarito che non viene meno la condizione di soggetti inadempimenti in capo a coloro che non hanno assolto all'obbligo decorsi 120 giorni dalla data del test diagnostico positivo. Si rammenta che il professionista, una volta effettuata la vaccinazione, per evitare la sospensione dovrà fornire all'Ordine entro il termine perentorio di 3 giorni, la certificazione attestante l'adempimento dell'obbligo vaccinale.**

**Copia del documento della Federazione viene allegata al presente circolare con i relativi *link* di approfondimento.**

## COMPLETAMENTO DEL CICLO VACCINALE

**Si fa presente che la struttura di supporto commissariale per l'emergenza COVID-19 ha invitato tutti i cittadini a completare il ciclo vaccinale primario e booster secondo tempistiche e modalità raccomandate dal Ministero della Salute con particolare attenzione ai soggetti fragili e vulnerabili al COVID-19, al fine di evitare che vi sia un incremento di nuovi casi.**

**Copia del documento della Federazione viene allegata al presente circolare con i relativi *link* di approfondimento.**

## D.L. 21/2022 – ESERCIZIO PROFESSIONE DI FARMACISTA DA PARTE DI CITTADINI UCRAINI

**Si informa che il D.L. 21/2002, ha consentito l'esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie per i cittadini ucraini che intendano esercitare la professione nel territorio nazionale presso strutture sanitarie tra cui le farmacie. Le farmacie possono procedere al reclutamento temporaneo di tali professionisti, muniti del Passaporto europeo delle qualifiche per i rifugiati, con contratti a tempo determinato o con incarichi libero professionali, anche con contratti di collaborazione coordinata e continuativa. Le predette strutture sanitarie forniscono alle Regioni e alle province autonome sul cui**

**territorio insistono, nonché ai relativi Ordini professionali, i nominativi dei professionisti sanitari reclutati ai sensi del presente articolo.**

**E' di competenza del CIMEA (Centro di informazione sulle Mobilità e le Equivalenza Accademiche) l'accertamento sulla validità dei titoli di studio, rilasciati ai professionisti.**

**Copia del documento della Federazione viene allegata al presente circolare con i relativi *link* di approfondimento.**

**ISTRUZIONI DA ESEGUIRE SU CASI DI PERSONE POSITIVE DA COVID-19**

**Si fa presente che le persone contagiate da COVID-19 come comprovato da test molecolare o antigenico sono sottoposte a misure di isolamento.**
**Le persone che hanno avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi al COVID-19 sono tenute a indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.**
**Qualora durante tale periodo si manifestino sintomi di possibile infezione si raccomanda l'esecuzione di un test antigenico o molecolare che, se negativo, andrà ripetuto il quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.**
**Tutti gli operatori sanitari devono eseguire un test antigenico o molecolare su base giornaliera fino al quinto giorno dall'ultimo contatto con un soggetto contagiato.**

**Copia del documento della Federazione viene allegata al presente circolare con i relativi *link* di approfondimento**

**Cordiali saluti.**

**IL PRESIDENTE**
**( Dr. Michele RINALDI)**

SPETT.LE
ORDINE DEI FARMACISTI
DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO

....SOTTOSCRITTA/O DR./SSA .....

NATO/A A..... IL.....RESIDENTE IN.....

....., VIA.....TELEFONO.....CELL.....

ISCRITTO/A ALL' ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO

CHIEDE

DI ESSERE INERITO/A NELLA LISTA DI DISPONIBILITA' PREDISPOSTA DA CODESTO ORDINE. PER EVENTUALI ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO O INDETERMINATO PRESSO LE FARMACIE DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO.
AUTORIZZO L'ENTE A TRATTARE I MIEI DATI PERSONALI.

CAMPOBASSO,

FIRMA

Roma, 30/03/2022

Ufficio: DAR/AB
Protocollo: 202200004557/A.G.
Oggetto: Adempimenti obbligo vaccinale – ulteriori chiarimenti del Ministero.

Circolare n. 13610
SS
4.1
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

***Chiarimenti del Ministero della Salute su obbligo vaccinale.***

Si fa seguito alla circolare federale n. 13603 del 25 marzo u.s., per segnalare che, con nota del 29.3.2022, il Ministero della Salute ha fornito riscontro ad ulteriori quesiti posti con la lettera del 26 febbraio 2022, con la quale le Federazioni degli Ordini delle Professioni sanitarie hanno formulato richiesta di indicazioni, termini e modalità per l'assolvimento dell'obbligo vaccinale anti SARS-CoV-2 da parte dei professionisti sanitari.

Nel rinviare ad una attenta lettura della nota ministeriale, si evidenziano in sintesi le seguenti precisazioni.

**1) Termini dai quali decorre l'obbligo di somministrazione della dose di richiamo**

Il Ministero, facendo riferimento alla circolare ministeriale n. 59207-24/12/2021-DGPRE cui rinvia l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 44 del 2021, ai sensi del quale le vaccinazioni devono essere eseguite nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute, chiarisce quanto segue: " *In relazione alle riferite incertezze sull'individuazione dei termini di decorrenza dell'obbligo di somministrazione della dose di richiamo, si conferma che i professionisti sanitari risultano inadempienti qualora, allo scadere dei 120*

**Federazione Ordini Farmacisti Italiani**
00185 ROMA – VIA PALESTRO, 75 – TELEFONO 06 4450361 – TELEFAX 06 4941093
CODICE FISCALE n° 00640930582
PEC: posta@pec.fofi.it; e-mail: posta@fofi.it – sito: www.fofi.it

*giorni dalla conclusione del ciclo vaccinale primario, non abbiano effettuato la dose di richiamo*".

**2) Termini di decorrenza per obbligo vaccinale per i soggetti mai vaccinati che hanno contratto l'infezione da SARS-CoV-2**

Sul punto il Dicastero segnala che l'Ufficio Legislativo ha confermato che "*per i soggetti mai vaccinati che hanno contratto l'infezione da SARS-CoV-2 documentata da un test diagnostico positivo, è indicata la vaccinazione, a partire da tre mesi (90 giorni) dalla data del test diagnostico positivo, con possibilità di somministrare un'unica dose di vaccino bidose in caso di soggetti non immunocompromessi, sempre che non siano trascorsi più di 12 mesi dalla guarigione (data di fine isolamento). Oltre i 12 mesi dalla guarigione, è raccomandata la somministrazione di un ciclo completo primario (a due dosi per i vaccini bidose o singola dose di vaccino monodose*).

*In ogni caso è possibile comunque procedere con ciclo bidose; in altri termini, anche in caso di pregressa infezione, chi lo desideri può ricevere due dosi di vaccino bidose come ciclo vaccinale primario (cfr. circolari prot. n. 8284-03/03/2021-DGPRE, prot. n. 32884-21/07/2021-DGPRE e prot. n.40711-09/09/2021-DGPRE).*

Pertanto, il professionista sanitario deve essere considerato inadempiente all'obbligo vaccinale qualora non effettui la dose in questione alla prima data utile (90 giorni) indicata nelle circolari menzionate.

**3) Termini di decorrenza per obbligo vaccinale per i soggetti che abbiano contratto infezione da SARS-CoV-2 entro 14 giorni dalla somministrazione della prima dose di vaccino bidose**

Il Ministero della salute chiarisce altresì che *"Nel caso di intervenuta infezione da SARS-CoV-2 entro 14 giorni dalla somministrazione della prima dose di vaccino bidose, per completare il ciclo primario occorre la somministrazione di una seconda dose; la prima data utile è individuata considerando 3 mesi (90 giorni) dalla data del test diagnostico positivo; la somministrazione dovrà comunque avvenire preferibilmente entro 6 mesi (180 giorni) dalla data del test diagnostico positivo (cfr. circolari prot. n. 40711-09/09/2021-DGPRE e prot. n. 8284-03/03/2021-DGPRE).*

*In questo caso, vale l'indicazione di 3 mesi (90 giorni) come prima data utile per effettuare la vaccinazione, in quanto tali soggetti vengono equiparati a coloro che hanno avuto la sola infezione."*

Anche in questo caso, da quanto precede, discende che il professionista sanitario deve essere considerato inadempiente all'obbligo vaccinale qualora non effettui la dose in questione alla prima data utile (90 giorni) indicata nelle circolari menzionate.

Pertanto, sia nell'ipotesi del professionista sanitario con infezione mai vaccinato che in quella del professionista che contragga il COVID-19 entro 14 giorni dalla somministrazione della prima dose di vaccino, **il sanitario è**

**inadempiente all'obbligo vaccinale qualora non effettui la dose in questione trascorsi 90 giorni dall'infezione.**

**4) Termini di decorrenza per obbligo vaccinale per i soggetti che hanno contratto una infezione da SARS-CoV-2 successivamente al completamento del ciclo primario**

Nei soggetti che hanno contratto una infezione da SARS-CoV-2 successivamente al completamento del ciclo primario, non viene meno la condizione di soggetti inadempimenti in capo a coloro che non hanno assolto all'obbligo decorsi **120 giorni** dalla data del test diagnostico positivo.

**********

Riassumendo, la somministrazione di un vaccino anche al fine dell'adempimento dell'obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni non può ritenersi esigibile:

- per 90 giorni a partire dalla data del test diagnostico positivo in caso di infezione da SARS-CoV-2 in soggetti mai vaccinati e in caso di soggetti che hanno contratto l'infezione da SARS-Cov-2 entro 14 giorni dalla somministrazione di una dose di vaccino bidose;
- per 120 giorni dalla data del test diagnostico positivo in caso di infezione successiva al completamento di un ciclo primario.

L'Ordine competente, verificata nella fase del contraddittorio la sussistenza dei presupposti appena illustrati, non dovrà sospendere coloro che risultino inadempienti all'obbligo vaccinale, qualora questi ultimi comprovino la prenotazione della vaccinazione a ridosso della scadenza del termine minimo di differimento della somministrazione previsto dalle circolari ministeriali (90 giorni o 120 giorni, secondo l'indicazione sopra riportata).

Si tratta di un'ipotesi in cui il termine di 20 giorni per la richiesta di prenotazione della vaccinazione può essere differito, per misure di cautela sanitaria connessa all'infezione, in relazione alla prima data utile per la somministrazione della dose.

In aggiunta all'ipotesi sopra descritta, connessa ad una situazione soggettiva del sanitario, nel caso in cui l'interessato dimostri che il ritardo nella somministrazione del richiamo o della dose non sia allo stesso imputabile - poiché riferibile a variabili oggettive ed esterne, come ad es. l'organizzazione dei servizi vaccinali - l'Ordine potrà valutare eccezionalmente di soprassedere all'adozione del provvedimento di sospensione, per il tempo strettamente necessario alla somministrazione già prenotata.

Resta inteso che, una volta effettuata la vaccinazione, per evitare la sospensione, il professionista dovrà fornire all'Ordine, immediatamente e comunque non oltre 3 giorni, la certificazione attestante l'adempimento dell'obbligo vaccinale.

**********

Per i soggetti già sospesi, in quanto inadempienti, l'art. 8 comma 1, lett. b), n. 2) del decreto legge 24 marzo 2022, n. 24, ha disposto, proprio ad integrazione del comma 5 dell'articolo 4 del decreto legge 1° aprile 2021, n. 44, che "*In caso di intervenuta guarigione l'Ordine professionale territorialmente competente, su istanza dell'interessato, dispone la cessazione temporanea della sospensione, sino alla scadenza del termine in cui la vaccinazione è differita in base alle indicazioni contenute nelle circolari del Ministero della salute. La sospensione riprende efficacia automaticamente qualora l'interessato ometta di inviare all'Ordine professionale il certificato di vaccinazione entro e non oltre tre giorni dalla scadenza del predetto termine di differimento*".

In base a tale disposizione, i soggetti sospesi guariti possono richiedere all'Ordine di disporre la cessazione temporanea della sospensione nel periodo in cui gli stessi siano impossibilitati a vaccinarsi perché non trascorso l'intervallo minimo per poter effettuare la vaccinazione.

Per un supporto pratico agli Ordini coinvolti nell'adozione di numerosi e nuovi adempimenti, si rinvia alla documentazione amministrativa di supporto che sarà trasmessa con separata nota.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(On. Dr. Andrea Mandelli)

Roma, 25/03/2022

Ufficio: DAR/PF
Protocollo: 202200004406/A.G.
Oggetto: D.L. 24/2022 Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19

Circolare n. 13603
SS
4.1
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

***Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge con le misure per il superamento della fase emergenziale.***

**Riferimenti**: Decreto-Legge 24 marzo 2022, n. 24 *Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza*. (GU Serie Generale n.70 del 24-03-2022).

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge 24/2022 che introduce disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza. Si segnalano le seguenti disposizioni di interesse in vigore dal 25 marzo 2022.

**Obblighi vaccinali (art. 8)**

Il decreto, all'art. 8, apporta le seguenti modificazioni all'art. 4 del D.L. 44/2021 convertito con modificazioni dalla L. 76/2021 e successivamente modificato con D.L. 172/2021, in materia di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie:

- estensione dell'obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario fino al 31 dicembre 2022;
- la sospensione, nei confronti del sanitario inadempiente, è efficace non oltre il 31 dicembre 2022;

- in caso di intervenuta guarigione l'Ordine professionale territorialmente competente, su istanza dell'interessato, dispone la cessazione temporanea della sospensione, sino alla scadenza del termine in cui la vaccinazione è differita in base alle indicazioni contenute nelle circolari del Ministero della salute; la sospensione riprende efficacia automaticamente qualora l'interessato ometta di inviare all'Ordine professionale il certificato di vaccinazione entro e non oltre tre giorni dalla scadenza del predetto termine di differimento (pertanto, in base a tale disposizione, i soggetti sospesi guariti possono richiedere all'Ordine di disporre la cessazione temporanea della sospensione nel periodo in cui gli stessi siano impossibilitati a vaccinarsi perché non trascorso l'intervallo minimo per poter effettuare la vaccinazione);
- l'adempimento dell'obbligo vaccinale resta requisito ai fini dell'iscrizione fino al 31 dicembre 2022;
- fermo restando, fino al 15 giugno 2022, l'obbligo vaccinale di cui all'art. 4 quater del D.L. 44/2021, gli ultracinquantenni, fino al 30 aprile, per accedere ai luoghi di lavoro devono possedere e, su richiesta, esibire una delle certificazioni COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base.

In relazione alle nuove disposizioni sulla cessazione temporanea della sospensione a seguito della guarigione dal COVID-19, la Federazione si riserva di fornire, con successiva nota, adeguati strumenti di supporto amministrativo ai fini dell'implementazione della nuova procedura.

Con una modifica all'art. 4-bis del D.L. 44/2021, anche l'obbligo vaccinale per i lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie è esteso fino al 31 dicembre 2022.

**Disposizioni volte a favorire il rientro nell'ordinario in seguito alla cessazione dello stato di emergenza da COVID-19 (Art. 1**)

Allo scopo di adeguare all'evoluzione il rientro nell'ordinario in seguito alla cessazione dello stato di emergenza, da ultimo prorogato fino al 31 marzo 2022, possono essere adottate una o più ordinanze ai sensi di quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. 1/2018 (Codice della protezione civile - ordinanze volte a favorire il rientro nell'ordinario a seguito di emergenze di rilievo nazionale).

**Misure urgenti connesse alla cessazione delle funzioni del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza (art. 2)**

A decorrere dal 1° aprile e fino al 31 dicembre 2022 è temporaneamente istituita un'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia. Il direttore dell'Unità è nominato con DPCM e agisce con i poteri attribuiti al Commissario straordinario. A decorrere dal 1° gennaio 2023, l'Unità è soppressa e il Ministero della Salute

subentra nelle funzioni e in tutti i rapporti attivi e passivi dell'Unità per l'emergenza COVID-19.

**Disciplina del potere di ordinanza del Ministro della Salute in materia di ingressi nel territorio nazionale e per l'adozione di linee guida e protocolli connessi all'emergenza (art. 3)**

Con una modifica al D.L. 52/2021, convertito con modificazioni dalla L. 87/2021 (c.d. "Decreto Riaperture"), è stato previsto, tra l'altro, che il Ministro della Salute, con propria ordinanza, di concerto con i Ministeri competenti per materia o d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome, può adottare e aggiornare linee guida e protocolli volti a regolare lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle attività economiche, produttive e sociali.

**Isolamento e autosorveglianza (art. 4)**

Con l'introduzione dell'articolo 10-ter nel D.L. 52/2021 sopra richiamato, è stato disposto che a decorrere dal 1° aprile 2022 è fatto divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura dell'isolamento per provvedimento dell'autorità sanitaria in quanto risultate positive al SARS-CoV-2, fino all'accertamento della guarigione.

A decorrere dalla medesima data, a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi è applicato il regime dell'autosorveglianza, consistente nell'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, anche presso centri privati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

Con circolare del Ministero della Salute sono definite le modalità attuative. La cessazione del regime di isolamento consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare effettuato anche presso centri privati. In quest'ultimo caso la trasmissione con modalità anche elettroniche al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto, con esito negativo, determina la cessazione del regime dell'isolamento.

Si rammenta, in ogni caso, che ai farmacisti, agli operatori delle farmacie e ai dipendenti delle parafarmacie non si applica la misura della quarantena precauzionale di cui all'art. 1, comma 2, lett. d), del D.L. 19/2020. Tali lavoratori, ancorché sottoposti a sorveglianza, sospendono l'attività lavorativa solo nel caso di sintomatologia respiratoria o esito positivo per Covid-19 (art. 14 D.L. 18/2020, convertito da L. 27/2020- cfr. circolare federale n. 12215 del 06.05.2020).

**Dispositivi di protezione delle vie respiratorie (art. 5)**

Viene reiterato fino al 30 aprile p.v. l'obbligo di mascherine FFP2 negli ambienti al chiuso quali i mezzi di trasporto e i luoghi dove si tengono spettacoli

aperti al pubblico. Nei luoghi di lavoro sarà invece sufficiente indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie.

**Graduale eliminazione del green pass base (art. 6)**

Con una serie di modifiche al D.L. 52/2021 sopra richiamato, è stato disposto che dal 1° al 30 aprile l'accesso ai servizi e alle attività elencati nel nuovo comma 1 dell'art. 9-bis (mense e catering continuativo su base contrattuale; servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, al chiuso; concorsi pubblici; corsi di formazione pubblici e privati; partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico ecc.) sarà consentito ai soggetti muniti di green pass base.

Dal 1° al 30 aprile l'accesso ai mezzi di trasporto quali autobus, aeromobili, navi e treni sarà consentito ai soggetti muniti di green pass base.

Anche l'accesso ai luoghi di lavoro, pubblici e privati, a decorrere dal 1° aprile e fino al 30 aprile 2022 sarà possibile con il green pass base.

**Graduale eliminazione del green pass rafforzato (art. 7)**

Con ulteriori modifiche al D.L. 52/2021 sopra richiamato è stato disposto che dal 1° al 30 aprile 2022, l'accesso ai servizi e alle attività elencati nel nuovo comma 1 dell'art. 9-bis.1 (piscine, palestre, convegni, congressi, centri culturali ecc.) è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso del green pass rafforzato.

**Proroga termini previsti da disposizioni legislative correlati con lo stato di emergenza da COVID-19 (art. 10)**

Sono prorogati fino al 31 dicembre 2022 i termini previsti nell'allegato A del decreto tra cui si evidenzia l'art. 12, comma 1, del D.L. 18/2020 convertito in L. 27/2020 relativo al trattenimento in servizio dei dirigenti medici e sanitari e del personale sanitario (cfr circolare federale n. 12215 del 6.5.2020).

Sono prorogati fino al 30 giugno 2022 i termini di cui all'allegato B del decreto tra cui si evidenziano:

- l'art. 4, comma 7, del D.L. 228/2021 convertito in L. 15/2022 relativo al conferimento di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a dirigenti medici, veterinari e sanitari nonché al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza, nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza;
- l'art. 90, commi 3 e 4, del D.L. 34/2020 convertito in L. 77/2020 che prevede la possibilità di ricorrere allo smart working nel settore privato senza l'accordo individuale tra datore e lavoratore, e quindi ancora con un regime semplificato, è prorogato al 30 giugno 2022. Alla medesima data viene prorogato anche lo svolgimento del lavoro agile per i lavoratori fragili (cfr circolare federale n. 12408 del 23.7.2020).

* * *

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE

(Dr. Maurizio Pace) (On. Dr. Andrea Mandelli)

Roma, 30/03/2022

Ufficio: DAR/AB
Protocollo: 202200004567/A.G.
Oggetto: Completamento della somministrazione delle dosi booster.

Circolare n. 13611

SS
8.4
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

***La struttura di supporto commissariale per l'emergenza COVID-19 invita a completare la somministrazione della dose booster.***

In considerazione dell'incremento dei nuovi casi e al fine di mantenere alta la guardia nei confronti della pandemia anche dopo la cessazione dello stato di emergenza, con nota del 29 marzo u.s., la struttura di supporto commissariale per l'emergenza COVID-19 ha invitato a sensibilizzare ulteriormente tutta la cittadinanza sulla straordinaria importanza di procedere senza indugio a completare i cicli vaccinali anti-Covid-19 con la somministrazione delle dosi booster, secondo le tempistiche e le modalità raccomandate dal Ministero della salute, con particolare attenzione agli immunocompromessi e ai soggetti estremamente vulnerabili al Covid-19 per età e/o fragilità.

Per ogni ulteriore approfondimento si rinvia alla nota della struttura commissariale firmata dal Commissario straordinario per l'emergenza, Gen. C.A. Figliuolo.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(On. Dr. Andrea Mandelli)

Roma, 25.03.2022

Ufficio: DAR/PF
Protocollo: 202200004407/AG
Oggetto: D.L. 21/2022 –-esercizio professione di farmacista da parte di cittadini ucraini

Circolare n. 13604
SS
4.1
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

***Consentito, fino al 4 marzo 2023, l'esercizio della professione di farmacista ai cittadini ucraini dotati di Passaporto europeo delle qualifiche professionali per rifugiati***

**Riferimenti**: Decreto-Legge 21 marzo 2022, n. 21 "*Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina*" (GU n.67 del 21-3-2022)

Si informa che il Decreto-Legge 21/2022, contenente misure per fronteggiare la crisi ucraina e in vigore dal 22 marzo u.s., all'art. 34, prevede una deroga alla disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie per i cittadini ucraini che intendono esercitare nel territorio nazionale, presso strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private, una professione sanitaria in base a una qualifica professionale conseguita all'estero regolata da specifiche direttive dell'Unione europea (cfr, per la professione di farmacista, Direttiva n. 2005/36/CE).

In base al citato art. 34, le strutture sanitarie interessate (tra cui le farmacie) possono procedere al reclutamento temporaneo di tali professionisti, muniti del Passaporto europeo delle qualifiche per i rifugiati, con contratti a tempo determinato o con incarichi libero professionali, anche di collaborazione coordinata e continuativa. Le predette strutture sanitarie forniscono alle regioni e alle province autonome sul cui territorio insistono, nonché ai relativi Ordini professionali, i nominativi dei professionisti sanitari reclutati.

Il CIMEA (Centro di informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche), che svolge la propria attività di informazione e consulenza sulle procedure di riconoscimento dei titoli di studio e sui temi collegati all'istruzione e

formazione superiore italiana e internazionale, ha adottato al riguardo una specifica procedura di riconoscimento.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(On. Dr. Andrea Mandelli)

Roma, 31.03.2022

Ufficio: DAR/AB
Protocollo: 202200004667/AG
Oggetto: Ministero della Salute – Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19.
Circolare n. 13618

SS
4.1
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

***Ministero della Salute: Circolare recante***
***nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19.***

Si informa che il Ministero della Salute ha adottato la circolare n. 19680 del 30.3.2022, ha fornito nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19.

Tenendo conto del Decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante "*Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza*" (cfr. circolare n. 13603 del 25.3.2022), il Dicastero ha aggiornato le indicazioni sulla gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID-19.

## Casi COVID-19

Le persone risultate positive al test diagnostico (molecolare o antigenico) per SARS-CoV-2 sono sottoposte alla misura dell'isolamento.

## Contatti stretti

A coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell'autosorveglianza, consistente nell'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto. Se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2, è raccomandata l'esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2 che in caso di risultato negativo va ripetuto, se ancora sono presenti sintomi, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. Gli operatori sanitari devono eseguire un test antigenico o molecolare su base giornaliera fino al quinto giorno dall'ultimo contatto con un soggetto contagiato

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(On. Dr. Andrea Mandelli)